



Segreteria Provinciale di Massa Carrara

Via Vittorio Alfieri, 16 – 54100 Massa

Tel. 320/1150946.0585/41733

Mail: toscana.ms@intersnals.it–sindacatosnalsmassacarrara@gmail.com

Pec: snalsmassa@pec.it

Informativa sindacale su iniziative di carattere legale.

**A tutto il personale scolastico
All'albo sindacale dell'Istituto**

La Segreteria Provinciale dello Snals–Confisal informa tutto il personale scolastico che, lo Studio Legale Avv. Biagini Daniele (Diritto del lavoro, associato AGI, Cassazionista) di Massa, con il quale la scrivente segreteria ha sottoscritto la convenzione di collaborazione, ha predisposto una serie di ricorsi, finalizzati al riconoscimento di quanto segue:

PRECARI–EX PRECARI DELLA SCUOLA (INSEGNANTI–PERSONALE ATA) SCATTI DI ANZIANITA'

I lavoratori sia “precari” che “ex-precari”, docente e personale ATA, possono ottenere:

a) la completa ricostruzione della carriera ad ogni fine giuridico ed economico, con adeguamento della retribuzione, a seguito del riconoscimento dei rapporti a termine intercorsi valido a tutti gli effetti;

b) il diritto alle differenze retributive maturate e non corrisposte, da quantificarsi secondo gli importi percepiti e quelli conseguenti al riconoscimento per intero dei periodi di servizio lavorati con contratti a tempo determinato, secondo i cd “scatti” e/o progressioni tabellari dei CCNL Scuola tempo per tempo applicabili (primo scatto dal terzo anno di servizio, secondo scatto dal nono anno di servizio (ma dall’A.S. 2010/11 primo scatto dal nono anno), terzo scatto dal quindicesimo anno di servizio, etc.).

Si precisa che in tali casi il diritto alle differenze retributive si prescrive in n. 5 anni, mentre il diritto alla intera anzianità non è soggetto ad alcun termine prescrizioneale. Per i lavoratori che abbiano già ottenuto una sentenza favorevole di riconoscimento della progressione economica, con diritto alle differenze, occorre inoltre verificare che il Ministero abbia proceduto alla corretta ricostruzione della carriera. Infatti, in molti casi il Ministero procede alla liquidazione degli importi di cui in sentenza, ma non pone in essere alcuna modifica al decreto di ricostruzione della carriera, con diritto per i lavoratori al recupero delle differenze maturate e non corrisposte dalla data della sentenza all'attualità.

In tale caso, si ritiene applicabile il diverso termine prescrizioneale di n. 10 anni, anziché n. 5 anni come sopra, in quanto il diritto che si deve fare valere scaturisce dal titolo giudiziale, quale la sentenza, che abbia già riconosciuto il diritto alla integrale ricostruzione della carriera.

RECUPERO DEL 2,50% TFR PER I PRECARI DEL PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO

Il TFR pubblico è stato oggetto di numerosi interventi legislativi, dall'anno 2001, ai fini di ricondurlo alla disciplina del TFR privato.

Il TFR pubblico, quale indennità di fine servizio del dipendente pubblico, è soggetta ad una quota di contributo da parte dello stesso dipendente, oltre alla quota gravante sul datore di lavoro pubblico, mentre il TFR privato è interamente a carico del datore di lavoro privato.

Il legislatore ha inteso gravare il dipendente pubblico di una quota di contributo ai fini del TFR, sebbene la disciplina del TFR, divenendo privatistica, non doveva avere nessun onere sul lavoratore pubblico.

La giurisprudenza, quale CdA Genova, in causa seguita dallo scrivente Studio, ha chiarito che nel caso di dipendente pubblico a tempo determinato, il suo TFR deve seguire i criteri interamente privatistici, senza alcun onere nei suoi confronti.

In buona sostanza, tutti i dipendenti precari della pubblica amministrazione, i quali, al termine dei contratti percepiranno il TFR, non devono essere gravati durante il rapporto di alcun contributo ai fini dello stesso.

Trattasi di un diritto risarcitorio pari al 2,50% sulla retribuzione mensile, per tutti i mesi in cui la stessa è stata o sarà corrisposta.

L'azione giudiziale ha la finalità di far conseguire al lavoratore tale importo mensile che allo stesso è stato sottratto (trattasi in media di un importo tra € 36,00 e € 42,00 mensili). Si precisa che il diritto al recupero è soggetto alla prescrizione di n. 5 anni.

BONUS DOCENTI (Carta del Docente)

I docenti precari, per ogni anno di servizio (almeno n. 180 gg), possono agire nanti il Tribunale del Lavoro per ottenere l'importo di cui al bonus docenti, pari ad € 500,00 annui, previsto dalla legge 107/2015 sulla "Buona scuola".

Sul punto, il Consiglio di Stato è intervenuto riconoscendo il Bonus docente anche al personale precario, in quanto il diritto – dovere di formazione professionale e di aggiornamento (cui il bonus “sarebbe” diretto) è imposto a tutti i docenti, sia di ruolo che a termine. Si precisa che trattasi di un diritto risarcitorio, come tale trova applicazione la prescrizione quinquennale.

RECUPERO DELLA RPD (RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI) DOCENTI PRECARI CON CONTRATTI BREVI E SALTUARI

Il ministero non riconosce ai docenti con supplenze brevi e saltuarie la cd RPD (retribuzione professionale docenti), in errata applicazione della normativa di legge e contrattuale, in particolare art. 7, co. 1, CCNL 15/03/2001.

La suddetta norma di contrattazione collettiva è applicata solo al personale docente assunto a tempo indeterminato, ovvero al personale docente assunto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (incarichi sino al 31/08) e al personale docente assunto a determinato fino al termine delle attività didattiche (30/06).

Trattasi di una non corretta applicazione della normativa, in violazione dell'art. 36 Cost., come già statuito dalla Corte di Cassazione n. 20015 del 27/07/2018, la quale ha riconosciuto il diritto alla RPD anche per i supplenti “brevi”.

Nelle tabelle di cui ai CCNL applicabili, si prevede che la RPD dal 01/01/2006 (ccnl 2007) fascia 0-14 anni è pari ad € 164,00 mese; dal 01/03/2018 incremento € 10,50, RPD € 174,50 (ccnl 2016-18); per i periodi inferiori al mese, si prevede 1/30 RPD per ciascun giorno di servizio prestato.

Tali sono gli importi che i docenti precari (brevi e saltuari) possono recuperare. Anche in questo caso, si applica il termine di n. 5 anni di prescrizione.

Tutti coloro che sono interessati alle iniziative e vogliono avere maggiori informazioni, possono rivolgersi a:

- Segreteria Provinciale Snals-Confasal tel. 0585/41733 – 320/1150946
mail: toscana.ms@intersnals.it – sindacatosnalsmassacarrara@gmail.com

Il Segretario Provinciale Snals-Confasal
Prof. Giacomo Lo Cascio.